

TRIBUNALE DI CATANZARO

Sezione prima civile

Controversie di lavoro e previdenza sociale

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA SU RICORSO (art. 415, comma 2, c.p.c.) E DI
SVOLGIMENTO MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

Il Giudice del Lavoro

letto il ricorso che precede;

visto l'art. 415 co. 2 c.p.c.;

FISSA

l'udienza del 19.05.2023 per la discussione della causa, disponendo che la notifica del ricorso e del presente decreto sia effettuata dalla parte ricorrente nei confronti del Ministero dell'Istruzione nei termini di legge;

INVITA

parte resistente a costituirsi almeno dieci giorni prima della fissata udienza, mediante deposito telematico della propria memoria difensiva, conforme al contenuto di cui all'art. 416 c.p.c. e con il deposito contestuale della documentazione di cui intende avvalersi.



Rilevato che la notificazione del ricorso nei modi ordinari ai soggetti controinteressati è sommamente difficile per il rilevante numero di tali destinatari;
considerato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 c.p.c. non appare idonea al raggiungimento dello scopo, attesa la natura celere del rito prescelto dalla parte ricorrente;
letto l'art. 151 c.p.c.;
vista l'istanza avanzata da parte ricorrente;

DISPONE

che la notificazione del ricorso e del presente decreto sia eseguita, nel rispetto dei termini di legge, nei confronti dei soggetti controinteressati mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, di avviso contenente i seguenti dati:

- autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- sunto dei motivi del ricorso;
- indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i soggetti risultanti inseriti come personale ATA (nel profilo degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici) della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle graduatorie della III^a fascia d'Istituto della Provincia di Catanzaro, valide per il gli aa.ss. 2021/2024, che, in virtù della valutazione per intero del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva (ovvero del riconoscimento al ricorrente di sei punti in più rispetto al suo punteggio attuale nelle graduatorie d'Istituto in cui è inserito), sarebbero scavalcati in graduatoria".

Preso atto delle disposizioni emergenziali (art. 16 D. L. 30.12.2021 n. 228, art. 221 D. L. n. 34/2020, conv. in L. n. 77/2020) che consentono, fino al 31.12.2022, di adottare i provvedimenti che dispongono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

osservato, peraltro, che tale esigenza appare conforme a quanto previsto dalla legge delega per l'efficienza del processo civile, di recente approvazione, che, all'art. 17, comma 6, lett. l), m), n), prevede per il giudice la possibilità o l'obbligo di disporre, nel rispetto del contraddittorio delle parti, che le udienze si svolgano con collegamenti audiovisivi, a distanza, o mediante deposito telematico di note scritte;

considerato che, ai sensi del protocollo d'intesa tra Tribunale e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, potranno essere celebrate con tale modalità anche le udienze in cui è prevista la comparizione



personale delle parti, ove queste ultime rinuncino alla comparizione personale e acconsentano alla partecipazione dei soli difensori;

DISPONE

che la fissata udienza si svolga mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte - da denominarsi “note di trattazione scritta” - contenenti istanze e conclusioni che tengano luogo della discussione, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato, nonché espressa rinuncia delle parti a comparire personalmente, con partecipazione dei soli difensori, avvertendo che, in mancanza di tale rinuncia, si procederà alla celebrazione dell’udienza in modalità diversa, che sarà comunicata in data successiva a quella d’udienza.

ASSEGNA

alle parti termine sino a cinque giorni prima dell’udienza per il deposito telematico delle predette note di trattazione scritta, avvertendo che il mancato deposito delle predette equivale alla mancata comparizione in udienza;

AVVERTE

che, previa verifica della rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente provvedimento, verrà adottato fuori udienza il provvedimento decisorio o necessario all’ulteriore corso del giudizio; che la data dell’udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato il provvedimento.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per l’inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell’annotazione “trattazione scritta”.

Catanzaro, lì 11.08.2022

Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Aragona

